



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 19 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Linee guida sull'applicazione della L.r. 29 del 22 ottobre 2015.

L'anno 2015, addì 23 del mese di **novembre**, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

		PRES.	ASS.
Presidente del Consiglio	:	Mario LOIZZO	SI
Vice Presidente del Consiglio	:	Giuseppe LONGO	SI
“ “ “	:	Giacomo Diego GATTA	SI
Consigliere Segretario	:	Giuseppe TURCO	- SI
“ “ “	:	Luigi MORGANTE	SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. "Assistenza all'Ufficio di Presidenza" e confermata dal Segretario Generale, riferisce quanto segue:

La Legge regionale 29 del 22 ottobre 2015 "Disciplina per la regolamentazione dei limiti alle acquisizioni e alla spesa del personale dei Gruppi consiliari - modifiche e integrazioni alle leggi regionali 30 novembre 2012, n. 34 e 11 gennaio 1994, n.3" si pone l'obiettivo di dare concreta attuazione alla Legge regionale n.34/2012 che, alla luce di quanto disposto dall'art.2, comma1, lettera h) del decreto-legge n.174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, detta disposizioni in materia di limiti alle spese del personale dei Gruppi consiliari, nonché di contributi agli stessi erogati dai Consigli regionali.

Per effetto della novella normativa sono profondamente rinnovate le disposizioni che disciplinano l'organizzazione e il reclutamento del personale di supporto ai Gruppi consiliari.

Le Linee guida, unitamente alla scheda di rilevazione della dichiarazione di impegno dei Presidenti dei Gruppi consiliari, si allegano alla seguente deliberazione, quale parte integrante; esse intendono fornire i chiarimenti e le prime opportune indicazioni per una corretta applicazione della Legge.

Il Presidente, pertanto, propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione del competente atto finale

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, della L.R. 6/2007;

L'Ufficio di Presidenza


- Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
- Visto lo Statuto;
- Vista la L.R. 6/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;
- Vista la Legge 213/2012;
- Viste le Leggi regionali 34/2012, n.3/1994 ,29/2015;
- Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione dalla Responsabile della P.O. "Assistenza all'Ufficio di Presidenza";
- Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, le linee guida sull'applicazione della Legge regionale 29 del 22 ottobre 2015, unitamente alla scheda di rilevazione della dichiarazione di impegno dei Presidenti dei Gruppi consiliari allegate alla seguente deliberazione, quale parte integrante.
- Di notificare la presente deliberazione ai Presidenti dei Gruppi Consiliari;
- di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alla Sezione Personale e Organizzazione - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, al Servizio Amministrazione e Contabilità del C.R., al Servizio Risorse Umane del C.R. e al Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del C.R.;
- di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. della Regione Puglia.


Il Segretario generale del Consiglio

Avv. Domenico Gattuli



Il Presidente


Mario Cosimo Loizzo



La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della P.O. "Assistenza all'UdP"

(Dott.ssa Isabella De Girolamo)



Premessa

Sul BURP n. 139 del 23 ottobre 2015 è stata pubblicata la l.r. 22 ottobre 2015, n. 29 recante norme su "Disciplina per la regolamentazione dei limiti alle acquisizioni e alla spesa del personale dei Gruppi consiliari – modifiche e integrazioni alle leggi regionali 30 novembre 2012, n. 34 e 11 gennaio 1994, n. 3".

Per effetto della novella normativa sono profondamente rinnovate le disposizioni che disciplinano l'organizzazione e il reclutamento del personale di supporto ai Gruppi consiliari. In particolare a fronte di una dotazione organica di dipendenti interni alla Regione in ragione della consistenza numerica del gruppo consiliare previsto dalla previgente normativa, si passa a una dotazione riferita a un *budget* – parificato a un'unità di personale di ctg. D posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale per ogni consigliere.

Altra importante innovazione voluta dal legislatore regionale riguarda il numero del personale chiamato a far parte delle strutture di supporto dei gruppi consiliari.

L'art. 3 della l.r. 11 gennaio 1994, n. 3 come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. n. 29/2015 stabilisce infine che a fronte del budget assegnato, ciascun gruppo consiliare possa avvalersi di personale:

- a) mediante il distacco di dipendenti regionali in servizio presso il Consiglio, la Giunta o gli enti strumentali della Regione Puglia;
- b) mediante il comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;
- c) mediante i contratti previsti dalla vigente legislazione per l'acquisizione di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo valevoli per il privato datore di lavoro.

Con la presente nota s'intende fornire i chiarimenti e le prime opportune indicazioni per una corretta applicazione della legge.

TITOLO I: Tipologie d'impiego del personale da assegnare ai Gruppi consiliari.

1. Distacco di dipendenti regionali in servizio presso il Consiglio, la Giunta della Regione Puglia art. 3, comma 5, lett. a) della l.r. n. 3/1994.

Qualora siano assegnati ai Gruppi consiliari dipendenti a tempo indeterminato appartenenti agli organici regionali, la l.r. n. 3/1994 come modificata dalla l.r. n. 29/2015 (d'ora innanzi l.r. n. 3/1994) chiarisce che:

Il personale regionale, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio regionale, formulata sulla base della indicazione del Presidente del Gruppo consiliare interessato, è distaccato presso il Gruppo consiliare con provvedimento dei competenti servizi del Consiglio o della Giunta regionale...omissis...

Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari di personale distaccato o comandato deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo proponente, l'assenso del dipendente.

La Sezione Personale e Organizzazione provvede a quantificare e comunicare al gruppo consiliare e all'Ufficio di Presidenza il costo dei singoli dipendenti, comprensivo degli oneri riflessi e del salario accessorio ovvero dell'indennità sostitutiva e degli eventuali elementi retributivi (art. 4, comma 8, l.r. n. 3/1994), previamente comunicati dal Presidente del Gruppo consiliare, riferito al termine dell'anno solare o al diverso periodo di lavoro interessato.

La spesa così determinata sarà imputata al budget assegnato al gruppo consiliare.

Il pagamento del trattamento economico dei dipendenti regionali in distacco segue le normali procedure previste in tale caso a cura delle competenti strutture regionali.

Fatto salvo quanto sopra, ai dipendenti in questione assegnati ai Gruppi consiliari continuano a trovare applicazione le ordinarie disposizioni di legge e di contratto relative all'amministrazione di appartenenza.

2. Comando o distacco di dipendenti di enti strumentali o altre pubbliche amministrazioni art. 3, comma 5, lett. a) e b) della l.r. n. 3/1994.

Nella casistica richiamata la l.r. n. 3/1994 stabilisce, inoltre, che I competenti uffici della Giunta regionale provvedono, altresì, a seguito di richiesta nominativa del Presidente del Consiglio regionale, formulata sulla base della indicazione del Presidente del Gruppo consiliare interessato, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale proveniente da altra pubblica amministrazione da incardinare presso il Consiglio regionale per la successiva assegnazione funzionale al Gruppo consiliare interessato. Il comando ha una durata corrispondente alla durata dell'assegnazione al Gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.

Anche in questo caso è previsto l'assenso dell'interessato.

A seguito delle comunicazioni delle rispettive amministrazioni e/o enti la Sezione Personale e Organizzazione provvede a quantificare e comunicare al Gruppo consiliare e all'Ufficio di Presidenza il costo dei singoli dipendenti, comprensivo degli oneri riflessi e del salario accessorio ovvero dell'indennità sostitutiva e degli eventuali elementi retributivi (art. 4, comma 8, della l.r. n. 3/1994), previamente comunicati dal Presidente del Gruppo consiliare (art. 4, comma 8, della l.r. n. 3/1994), riferito al termine dell'anno solare o al diverso periodo di lavoro interessato.

La spesa così determinata verrà imputata al budget assegnato a ciascun Gruppo consiliare.

Il pagamento del trattamento economico dei dipendenti di enti strumentali o di altre pubbliche amministrazioni in distacco segue le normali procedure previste in tale caso a cura delle competenti strutture regionali.

Fatto salvo quanto sopra, al personale in questione funzionalmente assegnato ai Gruppi consiliari continuano a trovare applicazione le ordinarie disposizioni di legge e di contratto relative all'amministrazione di appartenenza.

3. Contratti previsti dalla vigente legislazione per l'acquisizione di prestazioni di lavoro subordinato valevoli per il privato datore di lavoro art. 3, comma 5, lett. c) della l.r. n. 3/1994.

Tale casistica pur non rivestendo carattere di novità per i Gruppi consiliari, risulta più compiutamente e sistematicamente disciplinata dalla l.r. n. 3/1994. Nel merito la novella dell'art. 4, comma 5 dispone che:

Il Gruppo consiliare, ...omissis... può avvalersi di personale e collaboratori sulla base di contratti di diritto privato intuitu personae. A tal fine il Presidente, in rappresentanza e nell'interesse del proprio Gruppo consiliare, può procedere, su base fiduciaria ed entro i limiti del budget complessivo fissato e concretamente disponibile per effetto dei distacchi e dei comandi del personale di cui ai commi precedenti, alla sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche part-time, ...omissis... Data la finalità delle prestazioni lavorative a supporto delle attività dei Gruppi consiliari, la cui costituzione è temporanea e non eccede quella del mandato dei Consiglieri che li costituiscono ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto della Regione Puglia, ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica la disciplina di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e la loro durata non può eccedere quella della legislatura nel corso della quale sono sottoscritti. I contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della legislatura e possono essere risolti in qualsiasi momento per effetto della cessazione del Gruppo consiliare o della modificazione della sua composizione con conseguente venir meno delle risorse per la copertura finanziaria.

Per le acquisizioni del personale di cui al precedente comma 5 e nel rispetto dei vincoli di budget e dei limiti temporali ivi stabiliti, il Presidente del Gruppo consiliare può utilizzare il contratto di somministrazione di lavoro.

Inoltre, l'art. 4, comma 7 della l.r. n. 3/1994 chiarisce che: *ferma rimanendo la natura di diritto privato, i contratti di cui ai commi precedenti devono essere stipulati con soggetti che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e nel rispetto delle incompatibilità legali per l'accesso ai corrispondenti contratti con l'amministrazione regionale.*

Si suggerisce che i contratti di lavoro subordinato contengano clausole risolutive in ragione del venire meno a seguito di variazione del gruppo consiliare, di parte del budget assegnato.

4. Contratti di lavoro autonomo o incarichi di consulenza, art. 4, comma 5 della l.r. n. 3/1994.

L'art. 4, comma 5 della l.r. n. 3/1994 prevede infine che per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge i Gruppi consiliari possano avvalersi anche di *lavoro autonomo, ivi inclusi incarichi di consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche e private secondo le tipologie contrattuali, le forme e i modi previsti dalla legislazione vigente.*

Nel caso di adozioni di atti attuativi della richiamata disposizione i Gruppi consiliari dovranno darne comunicazione tempestiva all'Ufficio di Presidenza con l'indicazione delle spese complessive previste, il cui importo (comprensivo anche degli oneri riflessi fiscali e

previdenziali nei termini di legge) grava sul *budget* assegnato ex art. art. 3, comma 2, della a l.r. n. 3/1994.

Riguardo alla possibilità di utilizzare lavoratori con contratto di lavoro autonomo o di somministrazione, comunque, si fa riserva di ulteriori chiarimenti, qualora necessari, attesi i recenti interventi del legislatore nazionale con il d.lgs. n. 81 del 2015.

TITOLO II - Trattamento economico- dotazione finanziaria.

1. Trattamento economico ai dipendenti regionali, in distacco, comando o con contratto di diritto privato.

Riguardo al trattamento economico per lavoro subordinato o di somministrazione l'art. 4, comma 8, della l.r. n. 3/1994 precisa che lo stesso è stabilito utilizzando *in via meramente parametricale, la disciplina normativa e contrattuale collettiva vigente per il personale regionale, in quanto applicabile data la natura privatistica del datore di lavoro. Resta ferma, nella fissazione del trattamento economico del singolo contratto di lavoro come anche del trattamento economico attribuito ai dipendenti distaccati o comandati di cui ai commi 1 e 2, la possibilità di introdurre elementi retributivi e/o indennità sostitutivi del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi ovvero legati alla specificità dei contenuti e/o delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro oppure connessi all'elevata professionalità richiesta.*

Nel richiamare i Presidenti dei Gruppi consiliari a un'attenta valutazione e ponderazione delle risorse che s'intendono utilizzare, si ritiene utile al fine di consentire una programmazione nell'impiego delle diverse tipologie di contratto e/o dipendenti da utilizzare, riportare in via esemplificativa il costo, parametrato sul CCNL Regione Autonomie locali vigente, dei dipendenti ctg. B3, ctg. C1, ctg. D1 e ctg. D3 (livelli d'ingresso) assumendo un valore medio di € 3.500 per il salario accessorio corrisposto ai dipendenti regionali in servizio, n. 180 ore di prestazione di lavoro straordinario e n. 150 buoni pasto.

<i>ctg</i>	<i>Stipendio</i>	<i>I.V.C.</i>	<i>I.di.C.</i>	<i>Salario accessorio</i>	<i>Lavoro straordinario</i>	<i>Oneri riflessi+IRAP</i>	<i>Buoni pasto</i>	<i>Totale</i>
<i>B3</i>	19.749,08	148,07	471,72	3.500	2.183,79	8.493,51	1.050	35.593,17
<i>C1</i>	21.075,34	158,08	549,60	3.500	2330,45	8.999,54	1050	37.663,01
<i>D1</i>	22.930,57	171,99	622,80	3.500	2535,60	9.701,00	1050	40.510,96
<i>D3</i>	26.366,34	197,73	622,80	3.500	2915,50	11.649,87	1050	46.302,24

2. Budget

Al riguardo appare opportuno richiamare la nota n. AOO_106 29/09/2015 -0017505 con la quale si è quantificato l'importo parametro previsto dalle nuove disposizioni in € 53.290,16 per ogni consigliere. Ne consegue che il budget cui i diversi Gruppi consiliari avranno a disposizione sarà proporzionato alla rispettiva composizione numerica.

Nel merito l'art. 3, comma 2 della l.r. n. 3/1994 specifica che *in attuazione di quanto stabilito nell'articolo 5, comma 3 bis, della l.r. n. 34/2012, l'Ufficio di Presidenza determina, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, il contributo annuale spettante ai singoli Gruppi nel rispetto del parametro costituito dal costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente.*

Con apposito atto questo Ufficio di Presidenza determinerà l'importo complessivo da assegnare ai diversi Gruppi consiliari. In particolare per l'anno 2015 il *budget* si riferirà alle risorse dovute, proporzionalmente, per i mesi di novembre e dicembre. A partire dall'anno 2016 lo stesso sarà parametrato all'intero anno di riferimento.

L'Ufficio di Presidenza riguardo alla disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 4, comma 5 della l.r. n. 3/1994 per il quale... *i contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della legislatura e possono essere risolti in qualsiasi momento per effetto della cessazione del Gruppo consiliare o della modificazione della sua composizione con conseguente venir meno delle risorse per la copertura finanziaria...* si riserva con apposito atto di rideterminare il budget assegnato ai gruppi interessati a tali variazioni.

TITOLO III - Adempimenti dei Gruppi consiliari

1. Adempimenti concernenti i dipendenti in servizio, i contratti di diritto privato e i rimborsi.

In relazione agli adempimenti connessi alle nuove disposizioni i Gruppi consiliari devono:

1. comunicare all'Ufficio di Presidenza i dipendenti regionali, di enti strumentali o di altra pubblica amministrazione facenti parte della struttura di supporto;
2. comunicare all'Ufficio di Presidenza i contratti di lavoro di diritto privato sottoscritti ivi inclusi i contratti riferiti a lavoro autonomo, incarichi di consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche o private, secondo le tipologie contrattuali, le forme e i modi previsti dalla legislazione vigente;
3. comunicare all'Ufficio di Presidenza e alla Sezione Personale e Organizzazione l'eventuale cessazione anticipata dal servizio di dipendenti regionali e/o in distacco di altri enti o pubbliche amministrazioni;
4. in attuazione dell'art. 4, comma 4 della l.r. n. 3/1994 provvedere a rimborsare trimestralmente le somme erogate al personale in distacco, regionale o di altra pubblica amministrazione, a valere su *budget* assegnato.

A decorrere dall'anno 2016, in caso di mancato rimborso da parte dei Gruppi consiliari nei termini dovuti, si procederà a conguaglio a valere sulle risorse del budget assegnato nei successivi anni.

Inoltre i gruppi consiliari provvedono autonomamente all'assolvimento dei compiti e degli obblighi di legge rivenienti dalla sottoscrizione dei contratti di diritto privato di cui all'art. 4, comma 5, della l.r. n. 3/1994, in quanto datori di lavoro, e agli adempimenti conseguenti, in qualità di soggetti committenti, nel caso d'incarichi di consulenza o di lavoro autonomo.

Nel caso di utilizzo del contratto di somministrazione di lavoro rimane in capo al Presidente del Gruppo consiliare l'onere di acquisire dall'agenzia di somministrazione utilizzata il contratto di lavoro al fine di assicurare gli adempimenti, anche di trasparenza e pubblicità, previsti dalla legge regionale.

2. Ulteriori adempimenti

Si riportano infine i commi 9 e 10 dell'art. 4:

I contratti sottoscritti e gli incarichi affidati sono pubblicati su apposita sezione del portale del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie trasferite ai sensi del presente articolo sono assoggettate all'obbligo di rendicontazione da parte dei Gruppi consiliari e non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità. Le risorse eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti al Consiglio regionale.

Per gli adempimenti connessi al comma 9 sarà cura del Responsabile per la trasparenza fornire le necessarie indicazioni e le modalità attuative che dovranno conformarsi alle vigenti norme in materia di pubblicazione dei contratti sottoscritti dalle PP.AA.

Per gli adempimenti di cui al comma 10 si fa rinvio alle disposizioni più generali vigenti in materia.

TITOLO IV – Indicazioni finali

1. Codice di comportamento

Con D.G.R. n. 1423 del 4 luglio 2014, in attuazione delle disposizioni vigenti volte a favorire la prevenzione di forme di corruzione nella P.A. ed a riaffermare il valore dell'integrità e dell'etica pubblica, è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

Per espressa previsione riguardo all'ambito di applicazione il comma 4 dell'art.2 prevede che La Regione Puglia estende altresì gli obblighi di condotta previsti dal presente codice, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e d'incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso la Regione Puglia, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti d'incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, l'amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Sarà cura dei Gruppi consiliari dare atto nei provvedimenti che adottano in attuazione delle disposizioni in parola, degli obblighi rivenienti dal Codice di comportamento.

2. Raccomandazioni etiche

Con Ordine del giorno approvato in data 13 ottobre 2015 il Consiglio regionale ha impegnato l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle attività finalizzate a dare disposizioni per l'attuazione alla legge regionale n. 3/1194, n. 34/2012 come integrate e modificate dalla legge 29/2015 concernenti la disciplina per la regolamentazione dei limiti alle acquisizioni e alla spesa del personale dei Gruppi consiliari, ad adottare un regolamento, secondo i principi e le finalità riportate nello stesso o.d.g., per un comportamento eticamente responsabile nell'adozione degli atti conseguenti alle nuove norme.

In ragione di tale impegno si deliberano le seguenti indicazioni:

I Gruppi consiliari e, per ciascuno di essi, il proprio Presidente si impegnano a:

- a) non assumere alle proprie dipendenze con contratto di lavoro subordinato e a non conferire incarichi di lavoro autonomo a persone legate a consiglieri regionali da vincoli di coniugio, da stabile convivenza, di parentela, in linea retta o collaterale, entro il quarto grado ovvero di affinità entro il secondo grado;
- b) non accettare, nello svolgimento di un contratto di somministrazione, l'invio in missione di lavoratrici o lavoratori legati a consiglieri regionali da vincoli di coniugio, da stabile convivenza, di parentela in linea retta o collaterale entro il quarto grado ovvero di affinità entro il secondo grado;
- c) non sottoscrivere, al fine di garantire l'alta moralità e professionalità dei collaboratori che dovranno supportare i gruppi nell'espletamento delle funzioni politico-istituzionali, contratti di lavoro subordinato, autonomo o professionale, né accettare prestazioni di lavoro in somministrazione con coloro che:
 - abbiano riportato condanna anche non definitiva, purché confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego ovvero la capacità di contrarre con la P.A., nella misura in cui la stessa sia stata disposta.
 - al momento del conferimento dell'incarico, siano sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero siano stati rinviati a giudizio per i reati di criminalità organizzata e mafiosa.

Al di fuori dei casi espressamente previsti, resta salva la facoltà di non attribuire l'incarico qualora dalla conseguita condanna per delitti non colposi derivi una compromissione dell'affidabilità morale e professionale del futuro collaboratore;

- d) a inserire nei contratti di lavoro subordinato, in quelli di conferimento di incarichi di lavoro autonomo e nei contratti di somministrazione una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione dei contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero la cessazione immediata della missione di lavoro somministrato nel caso in cui sopravvenga una delle situazioni personali impeditive di cui al punto c).

ATTESTAZIONE

In attuazione delle leggi regionali n. 3/1994, n. 34/2012 come integrate e modificate dalla legge n. 29/2015 - concernenti la disciplina per la regolamentazione dei limiti alle acquisizioni e alla spesa del personale dei Gruppi consiliari:

Il/la sottoscritto/a _____
Presidente del Gruppo consiliare _____
in conformità delle dichiarazioni rese dal Sig./Dott. _____
C.F. _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ alla Via _____ n. _____ incaricato della
collaborazione a supporto del Gruppo consiliare _____
con contratto di lavoro di diritto privato _____
(indicare la tipologia) sottoscritto in data _____ per la durata di anni _____,

DICHIARA

di avere rispettato le disposizioni etiche di cui all'art. 2, lett. c) del Titolo IV delle Linee guida sull'applicazione della L.R. n. 29 del 22 ottobre 2015 allegata alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 19 del 23.11.2015.

Luogo e data _____

Firma _____



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____

- consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi, nonché contenenti dati non rispondenti a verità;
- consapevole inoltre che l'Amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in riferimento alla richiesta di _____

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

- di essere nato/a il ____/____/____ a _____ (Prov. _____); codice fiscale _____; di essere residente a _____ (Prov. _____), C.A.P. _____ via _____ n. _____;
 - di essere di nazionalità _____;
 - di essere dipendente di una P.A. /impresa privata/altro: _____;
 - di essere titolare della carica/qualifica di _____ nell'Impresa _____
- C.F. _____ P. IVA _____ con sede legale in _____ (Prov. _____) C.A.P. _____ via _____ n. _____, iscritta alla CCIAA di _____;
- di non essere legato a consiglieri regionali da vincoli di coniugio, da stabile convivenza, di parentela, in linea retta o collaterale, entro il quarto grado ovvero di affinità entro il secondo grado;
 - di non aver riportato condanna anche non definitiva, purché confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego ovvero la capacità di contrarre con la P.A., nella misura in cui la stessa sia stata disposta;
 - di non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero rinviato a giudizio per i reati di criminalità organizzata e mafiosa;
 - che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ risulta a proprio carico:

(barrare la relativa casella di interesse)

NULLA

ll

oppure:

- che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ risulta a proprio carico:

(barrare la relativa casella di interesse)

NULLA

oppure:

Data ____/____/____

Firma* _____